

# SENATO DELLA REPUBBLICA

— V LEGISLATURA —

(N. 1284-A)

## RELAZIONE DELLA 10<sup>a</sup> COMMISSIONE PERMANENTE

(LAVORO, EMIGRAZIONE, PREVIDENZA SOCIALE)

(RELATORE TORELLI)

SUL

### DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori **BISANTIS** e **ACCILI**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 2 LUGLIO 1970

---

Comunicata alla Presidenza il 20 novembre 1970

---

Norme riguardanti le elezioni e la durata degli organi della Cassa di previdenza e di assistenza a favore degli avvocati e procuratori

---

ONOREVOLI SENATORI. — La vigente legislazione attinente alle elezioni ed alla durata degli organi della Cassa di previdenza e di assistenza a favore degli avvocati e procuratori dispone, con l'articolo 10 della legge 5 luglio 1965, n. 798, che « il presidente, il comitato dei delegati, i componenti del consiglio di amministrazione ed i componenti del collegio dei revisori dei conti della Cassa durano in carica quattro anni e non possono essere immediatamente rieletti » e, con l'articolo 7 della legge 12 marzo 1968, n. 237, che « i componenti del Consiglio di amministrazione durano in carica quattro anni e non sono immediatamente rieleggibili. Il Consiglio si rinnova parzialmente ogni due anni.

Nel primo biennio la rinnovazione parziale si effettua con la elezione di quattro componenti; nel successivo biennio si effettua con la elezione degli altri cinque componenti ».

Sono criteri questi del tutto speciali che non trovano riscontro nella legislazione che disciplina le altre Casse di previdenza e di assistenza dei liberi professionisti. Infatti, per quanto concerne la elezione e la durata degli organi di queste Casse, si riportano qui di seguito i relativi criteri informativi:

per l'ENPAF (farmacisti: art. 7 del decreto presidenziale 9 novembre 1956, numero 1719), l'ENPAO (ostetriche: legge 16 agosto 1962, n. 1417) e la Cassa del notariato (legge 20 febbraio 1956, n. 38), gli organi suddetti durano in carica tre anni, con la possibilità della immediata rielezione;

per l'INPGI (giornalisti: decreto-legge 24 agosto 1963, n. 1331), le Casse dei dottori commercialisti e dei ragionieri (artt. 4 delle leggi 3 febbraio 1963, n. 100 e 9 febbraio 1963, n. 160), la Cassa dei geometri (art. 5 della legge 4 febbraio 1967, n. 37) e la Cassa degli ingegneri ed architetti (art. 7 della legge 4 marzo 1958, n. 179), la durata è di quattro anni, con la possibilità della immediata rielezione;

per l'ENPAV (veterinari: art. 7 della legge 18 agosto 1962, n. 1357) e l'ENPAM (medici: art. 12 del decreto presidenziale 2 settembre 1959, n. 931), la durata in ca-

rica di detti organi è di cinque anni, con la possibilità della immediata rielezione.

Si presenta, pertanto, la urgente necessità di adeguare convenientemente le norme che regolano la costituzione degli organi della Cassa di previdenza e di assistenza a favore degli avvocati e procuratori legali a quelle che disciplinano la medesima materia delle altre Casse dei liberi professionisti, in modo da sviluppare concretamente l'azione, del resto già in parte intrapresa, intesa a stabilire le condizioni per la costituzione di un consorzio tra gli enti previdenziali ed assistenziali anzidetti e successivamente l'unificazione degli stessi.

Presso la sede della Cassa forense in Roma è stato da anni creato un comitato di intesa tra tutte le anzidette Casse nazionali di previdenza e di assistenza per trattare i problemi di comune interesse e predisporre insieme dei servizi con reciproco risparmio di spese.

Le tre Casse degli avvocati, dei dottori commercialisti e dei ragionieri e periti commerciali, inoltre, hanno già in comune alcuni uffici, quali quelli concernenti l'applicazione delle marche dette appunto « comuni ».

Quindi l'opera intesa all'unificazione delle Casse di previdenza e di assistenza dei liberi professionisti è già iniziata e l'esperienza acquisita consiglia di procedere per questa strada con la massima attenzione e gradatamente, per non nuocere allo scopo da raggiungere.

Il disegno di legge sottoposto alla vostra approvazione vuole essere un ulteriore passo in avanti su tale strada, in quanto prevede che gli amministratori della Cassa forense rimangano in carica per quattro anni dalla data dell'entrata in vigore della nuova legge, con la possibilità di essere rieletti per una volta alla scadenza del loro mandato.

In questo modo si armonizzano anche le scadenze e le elezioni degli organi della Cassa, eliminando gli attuali sfasamenti tra comitato dei delegati e consiglio di amministrazione. Infatti la normativa vigente prevede la rinnovazione parziale soltanto del consiglio di amministrazione e non an-

che del comitato dei delegati, il che costituisce una evidente disarmonia.

Tutto ciò premesso, il relatore nutre fiducia che il disegno di legge possa essere rapidamente approvato così da eliminare le situazioni di sfasamento e contraddittorietà dianzi indicate e procedere speditamente al coordinamento della legislazione riguardante le Casse nazionali di previdenza e di assistenza dei liberi professionisti, secondo gli auspici dei senatori componenti la 10<sup>a</sup> Commissione del Senato.

Si ritiene opportuno sottolineare infine che la 10<sup>a</sup> Commissione del Senato ha istituito il 17 giugno scorso una Sottocommissione incaricata di stabilire criteri e indirizzi tecnico-legislativi uniformi per tutte le Casse di previdenza e che il disegno di legge sottoposto alla vostra approvazione corrisponde perfettamente (traducendole sul piano normativo) alle prime conclusioni della Sottocommissione stessa.

TORELLI, *relatore*

**DISEGNO DI LEGGE**

## TESTO DEI PROPONENTI

Norme riguardanti le elezioni e la durata degli organi della Cassa di previdenza e di assistenza a favore degli avvocati e procuratori.

## Art. 1.

Il presidente, il vice presidente, il comitato dei delegati ed i componenti del consiglio di amministrazione, della giunta esecutiva e del collegio dei revisori dei conti della Cassa nazionale di previdenza ed assistenza a favore degli avvocati e procuratori legali durano in carica quattro anni, a decorrere dall'entrata in vigore della presente legge, e possono successivamente essere rieletti soltanto una volta.

## Art. 2.

Sono abrogati l'articolo 10 della legge 5 luglio 1965, n. 798, e gli articoli 7 e 8 della legge 12 marzo 1968, n. 237.

## Art. 3.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

**DISEGNO DI LEGGE**

## TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Norme riguardanti la durata degli organi della Cassa di previdenza e di assistenza a favore degli avvocati e procuratori.

## Art. 1.

Il presidente, il vice presidente, il comitato dei delegati ed i componenti del consiglio di amministrazione, della giunta esecutiva e del collegio dei revisori dei conti della Cassa nazionale di previdenza ed assistenza a favore degli avvocati e procuratori legali durano in carica quattro anni e possono successivamente essere rieletti soltanto una volta.

## Art. 2.

Gli organi indicati al precedente articolo, in carica alla data di entrata in vigore della presente legge, decadono alla data stessa, rimanendo nelle loro funzioni per lo svolgimento della ordinaria amministrazione sino alla elezione dei nuovi organi.

## Art. 3.

*Identico.*

## Art. 4.

*Identico.*